

SCH.Aut-Cont (99) 8, 2a rev.

11. DATI INSERITI NEL SIS**DATI DA INSERIRE NEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (5 marzo 1999)**

SEGNALAZIONI AGGIORNATE	AUSTRIA	BELGIO	GERMANIA	SPAGNA	FRANCIA	GRECIA	ITALIA	LUSS.	PAESI BASSI	PORT.	TOTALE
Banconote (BK)	47	0	210841	0	534310	0	77147	246	658	87	823336
Doc. Intatti (DB)	58	1242	58888	9366	7362	81	4940	5	166	96	82204
Armi (FA)	913	993	118030	16000	57584	8329	0	683	674	10219	2134425
Doc. d'Identità (IC)	53961	1565	1531072	11306	1583359	749	1668496	3109	435691	4498	5293806
Veicoli (VE)	8500	31524	233897	121523	232820	37289	448852	1737	41315	17573	1175030
Personale ricercate (WP)	30276	4852	726205	22574	166403	48305	227812	730	9879	2019	1239055
TOTALE	93755	40176	2878933	180769	2581838	94753	2427247	6510	488383	93755	8826856

SCH.Aut-Cont (99) 8, 2a rev.

DATI INSERITI NEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (5 marzo 1999)

SEGNALAZIONI AGGIORNATE	TOTALE
BANCONOTE (BK)	823 336
DOCUMENTI INTATTI (DB)	82 204
ARMI (FA)	213 425
DOCUMENTI D'IDENTITA' (ID)	5 293 806
VEICOLI (VE)	1 175 030
PERSONE RICERCATE (WP)	1 239 055
TOTALE	8 826 856

12. INDICE CRONOLOGICO

1985

L'Accordo di Schengen è firmato il 14 giugno 1985 dai governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese. E' provvisoriamente applicato il giorno successivo a quello della firma (articolo 32) ed entra in vigore il 2 marzo 1986.

1990

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata dalle stesse Parti contraenti il 19 giugno 1990, sviluppa, per fini legati ai controlli alle frontiere esterne comuni, la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria.

Una delle misure fondamentali del dispositivo di cooperazione è la creazione di un sistema di informazione comune, il Sistema d'informazione Schengen (Titolo IV della Convenzione).

L'istituzione di questo sistema induce la creazione di un'autorità di controllo comune, sull'esempio di modelli nazionali di autorità di controllo indipendenti competenti in questo settore.

1992

E' istituita un'Autorità di controllo comune provvisoria (ACCP), presieduta dal sig. Faber (Lussemburgo) e composta di uno o due rappresentanti delle autorità di controllo nazionali dei cinque Stati fondatori e di uno o due esperti indipendenti designati dagli Stati aderenti sul cui territorio la Convenzione non è ancora stata messa in applicazione.

L'ACCP si riunisce dodici volte a Bruxelles tra il 29 giugno 1992 e il 22 febbraio 1995.

1993

Il Portogallo e la Spagna ratificano l'Accordo e la Convenzione di applicazione di Schengen.

1994

L'Autorità di controllo comune effettua la prima visita al sistema centrale di Strasburgo.

E' elaborato un questionario sulle norme di protezione dei dati applicabili negli Stati Schengen.

Viene eletto alla presidenza il sig. Von Pommer Esche (Germania), Capo di dipartimento presso il garante federale per la protezione dei dati.

1995

Il 26 marzo la Convenzione viene messa in applicazione nel territorio di sette paesi: Germania, Belgio, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. Lo stesso giorno viene istituita l'Autorità di controllo comune. Il Sistema d'informazione Schengen entra in servizio.

Tra il 17 maggio e il 14 dicembre dello stesso anno, l'ACC si riunisce 5 volte sotto la presidenza del sig. Von Pommer Esche.

Il 14 dicembre, il sig. Turk (Francia), senatore e membro della Commissione nazionale dell'Informatica e delle Libertà (CNIL), e il sig. Labescat (Portogallo), avvocato e membro della Commissione nazionale per la protezione dei dati, sono eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dell'ACC.

1996

Il 2 febbraio è approvato il Regolamento interno dell'Autorità di controllo comune.

Il 19 dicembre, Danimarca, Finlandia e Svezia firmano l'Accordo di adesione a Schengen. Islanda e Norvegia siglano un Accordo di cooperazione in forza al quale la Convenzione di Schengen può essere applicata nel loro territorio. L'ACC si riunisce nove volte nel corso dell'anno. Partecipano ai lavori, con lo status di osservatori, rappresentanti indipendenti di Austria, Italia e Grecia.

L'ACC approva i principi di cooperazione tra le autorità nazionali di controllo in materia di esercizio del diritto di accesso.

1997

L'ACC si riunisce dieci volte tra il mese di marzo 1997 e il mese di marzo 1998. Fatta eccezione per la sessione annuale tenutasi a Lisbona in aprile 1997, tutte le riunioni si svolgono a Bruxelles.

Oltre alle riunioni plenarie, l'ACC si riunisce cinque volte in cerchia ristretta. Si tengono inoltre incontri tra rappresentanti dell'ACC ed esponenti del Ministero dell'Interno francese.

L'ACC vede riconoscere l'importanza del suo ruolo da parte degli organi esecutivi di Schengen. Viene dotata di un bilancio mediante una linea di gestione finanziaria autonoma e riceve con maggiore regolarità le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

L'11 febbraio ha luogo il controllo presso il sistema centrale di Strasburgo, a seguito del quale l'ACC elabora una relazione contenente una serie di raccomandazioni sul funzionamento del sistema.

L'ACC elabora pareri sul progetto pilota relativo ai veicoli rubati, sull'accordo di cooperazione in materia di contestazione delle infrazioni stradali e di esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie e sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni SIS.

L'ACC approva la sua prima relazione di attività (marzo 1995 - marzo 1997) e la presenta al pubblico in aprile, nel quadro di una conferenza stampa organizzata a Lisbona.

Alla fine del 1997, il numero dei paesi che applicano la Convenzione passa a dieci: Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. I rappresentanti delle autorità di controllo nazionali degli Stati nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) partecipano ai lavori dell'ACC nella qualità di osservatori.

Il Sig. J. Labescat e B. De Schutter sono eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dell'ACC.

1998

L'ACC formula pareri sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione, sull'usurpazione di identità e le conseguenze, per quanto riguarda il SIS, per il legittimo titolare dell'identità usurpata, sulla trasmissione di dati relativi ai veicoli rubati (dal SIS alla banca dati di Interpol), sul controllo di ammissibilità delle consultazioni SIS e sull'accesso ai dati SIS da parte degli uffici della motorizzazione.

Per la prima volta viene realizzato un controllo globale presso tutti gli uffici SIRENE, seguito da una serie di raccomandazioni relative al rafforzamento della sicurezza.

L'ACC segue i lavori di sviluppo del SIS I+ e gli studi preliminari sul SIS II.

Definisce un acquis comunitario nella prospettiva dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea. Promuove il primo colloquio sui "Diritti dei cittadini nei confronti dei sistemi d'informazione di polizia" ed una conferenza stampa a Lisbona.

Lancia la campagna "Il Sistema d'informazione Schengen vi riguarda" che prevede la distribuzione di poster e opuscoli informativi sui diritti dei cittadini nei punti di ingresso dello spazio Schengen (aeroporti, frontiere marittime, ecc.).

Il presidente dell'ACC partecipa per la prima volta ad una riunione del Comitato esecutivo ed assiste ad una riunione del Gruppo centrale a Strasburgo.

13. PROTOCOLLO DEL TRATTATO DI AMSTERDAM RELATIVO A SCHENGEN

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia;

DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione europea,

CONFERMANDO che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto comunitario;

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca;

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi;

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza;

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

ARTICOLO 1

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato *acquis* di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'*acquis* di Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto Comitato esecutivo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'*acquis* di Schengen.

Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunità europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non è comunque competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia

della sicurezza interna.

Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono l'*acquis* di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei Membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'*acquis* di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

ARTICOLO 3

A seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'*acquis* di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto attiene alle parti dell'*acquis* di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli accordi di Schengen.

ARTICOLO 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'*acquis* di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto *acquis*.

Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

ARTICOLO 5

1. Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'*acquis* di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al Presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea o all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

ARTICOLO 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'*acquis* di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'*acquis* di Schengen che riguardano tali Stati.

ARTICOLO 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

ARTICOLO 8

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'*acquis* di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un *acquis* che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

ALLEGATO

ACQUIS DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.
3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

6.5. AUTORITÀ COMUNE DI CONTROLLO EUROPOL

**6.5.1. ATTO N. 1/99 DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE
DELL'EUROPOL** del 22 aprile 1999 che stabilisce il proprio regolamento interno
(1999/C 149/01)

L'Autorità di controllo comune
vista la convenzione, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)(1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 7, considerando che spetta all'autorità di controllo comune stabilire, con decisione presa all'unanimità, il proprio regolamento interno, ha adottato il seguente regolamento interno:

Regolamento interno dell'Autorità di controllo comune dell'Europol

SOMMARIO

Titolo I

FUNZIONI E COMPETENZE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE

Articolo 1

FUNZIONI

1. L'autorità di controllo comune è incaricata di vigilare, nel rispetto della convenzione, sull'attività dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati in possesso dei servizi dell'Europol non ledano i diritti della persona. Essa controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti dall'Europol (articolo 24, paragrafo 1, prima e seconda frase, della convenzione).

2. A tal fine, l'autorità di controllo comune svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) esame delle decisioni costitutive degli archivi (articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, terza frase, della convenzione);
- b) esame delle disposizioni relative alla stesura delle relazioni sul richiamo di dati di carattere personale (articolo 16, prima frase, della convenzione);
- c) esame delle norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol agli Stati e ad organismi terzi (articolo 18, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione);
- d) esame delle questioni relative a:
 - applicazione e interpretazione della convenzione connesse con l'attività dell'Europol per quanto riguarda il trattamento e l'utilizzazione di dati di carattere personale (articolo 24, paragrafo 3, primo caso, della convenzione),
 - controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo degli Stati membri (articolo 24, paragrafo 3, secondo caso, della convenzione),
 - esercizio del diritto all'informazione (articolo 24, paragrafo 3, terzo caso, della convenzione),
 - elaborazione di proposte armonizzate in vista di soluzioni comuni ai problemi che si presentano (articolo 24, paragrafo 3, quarto caso, della convenzione);
- e) verifica della legittimità e della correttezza dell'eventuale memorizzazione, rilevamento, trattamento ed utilizzazione di dati di carattere personale da parte dell'Europol su richiesta dell'interessato (articolo 24, paragrafo 4, della convenzione);
- f) stesura periodica di relazioni di attività (articolo 24, paragrafo 6, della convenzione).

Articolo 2**COMPETENZE**

1. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'autorità di controllo comune è dotata delle competenze conferitele dalla convenzione.

2. In particolare, l'autorità di controllo comune è autorizzata ad ottenere informazioni dall'Europol, ad ottenere l'accesso a tutti i documenti e agli archivi cartacei, nonché a qualsiasi altra informazione memorizzata dall'Europol, nonché ad ottenere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali dell'Europol (articolo 24, paragrafo 2, della convenzione). Ciò include l'informazione su hardware e software e l'accesso ai medesimi, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'autorità di controllo comune. Le modalità possono essere fissate in accordi tra l'autorità di controllo comune e il consiglio di amministrazione dell'Europol.

Articolo 3**Comitati**

1. L'autorità di controllo comune istituisce il comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 7, della convenzione.

2. Può istituire una o più commissioni interne e determinarne la composizione e le competenze (articolo 24, paragrafo 8, della convenzione).

Titolo II**REGOLAMENTO INTERNO DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE****Articolo 4****COMPOSIZIONE**

1. L'autorità di controllo comune è composta da al massimo due membri o rappresentanti di ciascuna delle autorità di controllo nazionali che costituiscono una delegazione. Ciascun membro può avere un supplente. I membri dell'autorità di controllo comune e i loro supplenti sono nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri (articolo 24, paragrafo 1, terza frase, della convenzione); tale mandato è rinnovabile.

2. I membri dell'autorità di controllo comune e i loro supplenti sono indipendenti, non ricevono istruzioni nello svolgimento delle loro mansioni e sono soggetti soltanto alla legge. In particolare, essi non devono essere contemporaneamente membri di un altro organismo istituito secondo la convenzione o far parte del personale dell'Europol.

In casi di conflitto di interessi, la persona interessata notifica tale interesse e non partecipa alle discussioni e alle decisioni sul caso e può, ove necessario, essere esclusa a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto dalle delegazioni che partecipano alla riunione. La persona interessata viene ascoltata prima che si proceda all'esclusione, ma non partecipa alla decisione. Una persona che si ritiri o venga esclusa può farsi sostituire dal supplente.

3. Possono essere nominati membri dell'autorità di controllo comune o supplenti solo coloro che posseggono le capacità richieste (articolo 24, paragrafo 1, terza frase, della convenzione). Particolare attenzione viene rivolta ai requisiti relativi alla designazione del comitato per i ricorsi.

4. Qualora un membro dell'autorità di controllo comune non possa assistere ad una riunione, può farsi rappresentare dal suo supplente.

5. La carica di membro dell'autorità di controllo comune termina quando la persona in questione si dimette o cessa di essere membro o rappresentante dell'autorità di controllo nazionale, a meno che il suo mandato sia confermato dallo Stato membro interessato. La nomina a membro non può essere revocata se non in base alla legislazione nazionale. La presente disposizione si applica, con gli opportuni adattamenti, anche ai supplenti.

Articolo 5**PRESIDENZA**

1. L'autorità di controllo comune elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente a maggioranza di due terzi dei voti espressi, a scrutinio segreto, dalle delegazioni presenti. Il vice-

presidente non può essere membro della delegazione del presidente. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta nel primo turno di votazione, si procede a un secondo turno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un periodo di due anni, prorogabile per un secondo mandato di un anno.

2. Il presidente rappresenta l'autorità di controllo comune e ne presiede le riunioni. Egli vigila sul corretto andamento dei lavori; convoca le riunioni dell'autorità di controllo comune e ne fissa il luogo, la data e l'ora. Apre e chiude le sedute, prepara l'ordine del giorno provvisorio e assicura l'esecuzione delle decisioni dell'autorità di controllo comune.

3. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci. In assenza del vicepresidente, il membro più anziano in termini di età fa le veci del vicepresidente. La prima riunione dell'autorità di controllo comune è convocata e presieduta dal membro più anziano in termini di età sino all'elezione del presidente.

4. L'autorità di controllo comune può, al fine di preparare i propri lavori in merito a questioni particolari, nominare tra i propri membri, su proposta del presidente, uno o più relatori. In caso d'urgenza, il presidente può procedere a tale nomina direttamente. In tal caso egli ne informa senza indugio i membri dell'autorità di controllo comune.

5. Il presidente o la maggioranza delle delegazioni possono chiedere la presenza del direttore alle riunioni e invitare ad esse membri del personale dell'Europol, esperti nazionali, ufficiali di collegamento e altre persone.

Articolo 6

METODI DI LAVORO

1. L'autorità di controllo comune si riunisce almeno quattro volte all'anno. Si riunisce altresì su iniziativa del presidente e ogniqualvolta almeno tre delegazioni presentino una richiesta scritta motivata ovvero una proposta orale nel corso di una precedente riunione. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dell'Europol possono proporre punti da iscrivere all'ordine del giorno e proporre la convocazione dell'autorità di controllo comune.

2. Ad eccezione dei casi ritenuti urgenti dal presidente, la notifica della convenzione della riunione deve giungere almeno due settimane prima della riunione e ad essa vengono acclusi l'ordine del giorno provvisorio e i documenti necessari per la riunione, a meno che la natura dei documenti stessi non lo consenta. L'ordine del giorno definitivo viene adottato all'inizio di ogni riunione.

3. Le riunioni dell'autorità di controllo comune sono valide solo se vi partecipano almeno i due terzi delle delegazioni. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice delle delegazioni presenti, salvo che il presente regolamento interno disponga diversamente. Ciascuna delegazione ha diritto a un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Le riunioni dell'autorità di controllo comune non sono pubbliche. I suoi documenti sono riservati, a meno che l'autorità di controllo comune disponga diversamente. Tuttavia, i documenti trasmessi dall'Europol sono soggetti alle norme sulla segretezza di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della convenzione.

5. L'autorità di controllo comune si riunisce sulla base di documenti e progetti redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Sono ammesse deroghe a tale regola solo in casi di urgenza. Tuttavia, ogni delegazione ha il diritto di chiedere una traduzione nella propria lingua.

6. Le decisioni dell'autorità di controllo comune possono essere adottate tramite procedura scritta, sempreché tale procedura sia stata approvata da tutte le delegazioni in riunione. In casi urgenti il presidente è autorizzato a ricorrere alla procedura scritta. In entrambi i casi il presidente trasmette un progetto di decisione ai membri dell'autorità di controllo comune. Se le delegazioni non si oppongono al progetto di decisione, tradotto nelle rispettive lingue ufficiali, entro un termine stabilito dal presidente e non inferiore a 14 giorni dalla notifica, la proposta è considerata adottata. Qualora entro cinque giorni lavorativi dalla notifica del progetto di decisione, una delegazione chieda un dibattito orale in sede di autorità di controllo comune, la procedura scritta viene sospesa.

Articolo 7**CONTROLLI IN LOCO ED ESPERTI**

1. Nell'ambito delle competenze conferite dall'articolo 24 della convenzione, l'autorità di controllo comune può eseguire controlli sulla protezione dei dati presso l'Europol.

2. L'autorità di controllo comune può nominare uno o più membri incaricati di eseguire questi controlli. Tali membri possono essere assistiti da esperti, nel modo ritenuto appropriato dall'autorità di controllo comune. Tali esperti sono selezionati unicamente da un elenco preventivamente stilato dall'autorità di controllo comune e da essa comunicato all'Europol. Gli esperti figuranti in tale elenco devono provenire dalle autorità di controllo nazionali e da organismi delle amministrazioni pubbliche, tranne nel caso in cui siffatti esperti non siano disponibili. Tutti gli esperti devono soddisfare i requisiti di sicurezza in vigore secondo i rispettivi diritti nazionali.

3. Per motivi di urgenza, il presidente può procedere alla nomina di tali membri ed esperti direttamente. In questo caso ne informa senza indugio i membri dell'autorità di controllo comune.

4. I membri dell'autorità di controllo comune incaricati di effettuare un controllo riferiscono alla medesima in merito ai risultati della loro attività.

Articolo 8**PROCEDURA IN CASO DI VIOLAZIONI**

Qualora l'autorità di controllo comune constati violazioni di disposizioni della convenzione per quanto riguarda la memorizzazione, il trattamento o l'utilizzazione di dati di carattere personale, ne informa il direttore dell'Europol e gli chiede una risposta scritta entro un termine stabilito. L'autorità di controllo comune, se ritiene che la risposta non sia sufficiente o non sia stata trasmessa per tempo, ovvero se sorgono altre difficoltà, interpella per iscritto il consiglio di amministrazione (articolo 24, paragrafo 5, terza frase della convenzione). La mancata esecuzione di una decisione definitiva del comitato per i ricorsi è considerata una violazione della convenzione.

Articolo 9**PROCESSO VERBALE**

Di ogni riunione dell'autorità di controllo comune è redatto un processo verbale. Il progetto di verbale è preparato dal segretariato sotto la direzione del presidente e sottoposto all'autorità di controllo comune per l'adozione nella successiva riunione. Ciascun membro ha il diritto di far modificare il processo verbale affinché rispecchi le osservazioni da esso formulate nel corso della riunione.

Articolo 10**RELAZIONE DI ATTIVITÀ**

1. L'autorità di controllo comune redige una relazione di attività almeno ogni due anni. Almeno un mese prima che tale relazione sia trasmessa al Consiglio, il consiglio di amministrazione ha la possibilità di esprimere un parere, che viene allegato alla relazione (articolo 24, paragrafo 6 della convenzione).

2. L'autorità di controllo comune decide di pubblicare o meno la relazione di attività e, nel primo caso, decide in merito alle modalità della pubblicazione.

Titolo III**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER I RICORSI****Articolo 11****FUNZIONI DEL COMITATO PER I RICORSI**

1. Il comitato per i ricorsi (in prosieguo denominato "il comitato") esamina i ricorsi previsti nell'articolo 19, paragrafi 6, 7 e 8, nell'articolo 20, paragrafo 4, e nell'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione.

2. Il comitato adotta le decisioni definitive in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Oltre alle competenze di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il comitato è dotato dei poteri previsti dal presente capitolo.

Articolo 12**Composizione**

1. Il comitato è composto da un membro di ciascuna delegazione dell'autorità di controllo comune. Ogni membro può avere un supplente. I membri del comitato e i loro supplenti sono nominati per un periodo di cinque anni dall'autorità di controllo comune, su designazione della delegazione interessata. Il loro mandato è rinnovabile.

2. I membri del comitato e i loro supplenti devono possedere le qualifiche necessarie per esaminare e deliberare in merito ai ricorsi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che comprendono tra l'altro conoscenze specialistiche in campo giuridico ed esperienza in materia di risoluzione delle controversie e di protezione dei dati.

3. Qualora un membro del comitato non possa assistere ad una riunione, egli può farsi rappresentare dal suo supplente.

4. La qualifica di membro del comitato viene meno quando la persona interessata si dimette o cessa di essere membro dell'autorità di controllo comune. Tale disposizione si applica altresì ai supplenti.

Articolo 13**INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ**

1. Nello svolgimento delle loro mansioni i membri del comitato sono indipendenti e imparziali, non sono vincolati dalle istruzioni dell'autorità di controllo comune o di chiunque altro e sono soggetti soltanto alla legge. Per tutta la durata del loro mandato essi non possono svolgere attività incompatibili con i requisiti di indipendenza e imparzialità prescritti loro in quanto membri del comitato o con la disponibilità richiesta a tale fine. Le attività che sono o sono state svolte per conto dell'autorità nazionale di controllo non sono considerate incompatibili con l'attività svolta nel comitato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì ai supplenti.

2. Qualora un membro del comitato o un supplente sia stato coinvolto nel caso in modo tale da dare adito a seri dubbi in ordine alla sua imparzialità, o in qualsiasi altra circostanza che possa recare pregiudizio alla corretta deliberazione su un ricorso, egli rende nota la sua posizione e si ritira dal caso.

3. Se una parte ricusa un membro o un supplente per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato ascolta la persona interessata nonché le altre parti, quindi decide sulla questione in assenza della persona interessata e a scrutinio segreto.

4. Qualora una persona si dimetta o venga esclusa dal caso a norma del paragrafo 3, essa viene sostituita dal supplente.

Articolo 14**PRESIDENZA**

1. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente a maggioranza di due terzi dei voti espressi, a scrutinio segreto, dai membri presenti. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta al primo turno di votazioni, ha luogo un secondo turno tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Il presidente o il vicepresidente dell'autorità di controllo comune non può essere eletto presidente o vicepresidente del comitato né essere membro della stessa delegazione. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti per un periodo di due anni. Essi possono essere eletti per un secondo mandato di un anno.

2. Il presidente presiede le riunioni e vigila sul corretto andamento dei lavori. Convoca le riunioni del comitato, ne fissa il luogo, la data e l'ora e prepara l'ordine del giorno provvisorio.

3. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ne fa le veci. In assenza del vicepresidente, il membro più anziano in termini di età fa le veci del vicepresidente. La prima riunione del comitato è convocata e presieduta dal membro più anziano in termini di età fino all'elezione del presidente.

4. Il comitato può, al fine di preparare le sue deliberazioni, nominare tra i propri membri, su proposta del presidente, uno o più relatori. In tali casi, il membro designato quale relatore appartiene in linea di massima allo Stato membro da cui proviene il ricorrente oppure, se il ricorrente proviene da uno Stato terzo, allo Stato membro cui il caso è più strettamente connesso. In caso d'urgenza, il presidente può procedere a tale nomina direttamente. In tal caso egli ne informa senza indugio i membri del comitato. Il relatore esamina il ricorso e presenta al comitato una relazione sulla sua ammissibilità nonché una proposta relativa ad ulteriori procedimenti con particolare riguardo alle misure preparatorie necessarie.

Articolo 15**RAPPRESENTANZA**

Il ricorrente può essere assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente. Il comitato può decidere di escludere dal procedimento un avvocato o un consulente in caso di comportamento gravemente scorretto. In caso di esclusione il presidente fissa un termine per consentire alla parte interessata di designare un altro avvocato o consulente; il procedimento è sospeso fino alla scadenza di tale termine. L'avvocato o il consulente esibisce, su richiesta del comitato, il mandato conferitogli dal ricorrente.

Articolo 16**LINGUE**

1. I lavori vengono svolti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Il ricorrente sceglie la lingua ufficiale del procedimento. Questa è utilizzata nelle dichiarazioni orali e nei documenti scritti delle parti, nonché nei processi verbali e nelle decisioni del comitato.

2. I documenti redatti in una lingua diversa da quella del procedimento sono corredati di una traduzione in tale lingua. In caso di documenti molto lunghi, la traduzione può limitarsi a estratti o sunti. Il comitato può trasmettere in qualsiasi momento, in virtù delle sue competenze o su richiesta di una delle parti, una traduzione completa.

3. Se necessario, i servizi di interpretazione e traduzione vengono forniti, a titolo gratuito, a ogni membro del comitato e alle parti. Le decisioni del comitato sono tradotte in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

4. Qualora il ricorrente non conosca nessuna delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, la denuncia può essere presentata in un'altra lingua. Il ricorrente è tenuto a presentare un sunto in una delle lingue ufficiali. Il presidente o il relatore fa tradurre la denuncia nella lingua scelta.

Articolo 17**ISTRUZIONE DELLA PROCEDURA**

1. Il ricorso viene introdotto mediante denuncia scritta depositata presso il segretariato dell'autorità di controllo comune entro tre mesi dalla data di ricezione della decisione dell'Europol da parte del ricorrente. In mancanza di una decisione, il ricorso è introdotto entro tre mesi dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 22, paragrafo 3, della convenzione. Qualsiasi dubbio in merito all'osservanza dei termini è risolto a favore del ricorrente.

2. Il ricorrente espone i motivi del ricorso. Nella denuncia devono risultare chiari l'identità del ricorrente, l'oggetto del ricorso e le motivazioni. La denuncia è corredata dell'eventuale documentazione giustificativa disponibile. Il ricorrente può ritirare la denuncia in qualsiasi momento.

3. Il segretariato notifica l'avvenuto ricevimento della denuncia entro quattro settimane e fornisce informazioni generali sullo svolgimento futuro del procedimento.

4. Se la denuncia non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, e all'articolo 16, paragrafo 4, seconda frase, il segretariato invita il ricorrente a rettificare eventuali omissioni entro quattro settimane.

5. Il comitato respinge, su proposta del presidente o del relatore, i ricorsi che non soddisfino i requisiti previsti. Un ricorso presentato oltre i termini di cui al paragrafo 1 può essere accolto qualora il ritardo sia dovuto a circostanze particolari.

Articolo 18**ESAME PRELIMINARE**

1. Se la denuncia soddisfa i requisiti stabiliti, essa viene esaminata dal comitato in base alle disposizioni seguenti, che tengono conto della convenzione, in particolare degli articoli 19, 20 e 22.

2. Copia della denuncia viene trasmessa all'Europol affinché comunichi le proprie osservazioni, che vengono presentate entro quattro settimane, prorogabili di altre due settimane.

3. Il comitato può decidere, in singoli casi, di coinvolgere nella procedura di ricorso anche una o più unità nazionali. Il ricorrente e l'Europol sono informati della decisione. Copia delle osservazioni dell'Europol e del ricorrente è in tal caso trasmessa alle pertinenti unità nazionali affinché, entro quat-

tro settimane, prorogabili di altre due settimane, possano presentare le proprie osservazioni.

4. Una volta ricevute le osservazioni o scaduti i termini, il comitato dispone di tre mesi di tempo per esaminare la denuncia.

Articolo 19

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Il comitato può chiedere al ricorrente, all'Europol, alle unità nazionali, alle autorità di controllo nazionali o ad altri organi di fornirgli informazioni, elementi di prova o osservazioni. Le parti hanno il diritto di presentare al comitato suggerimenti riguardo all'assunzione delle prove o di chiedere l'ammissione degli elementi di prova. Il comitato esamina attentamente tali suggerimenti e richieste di ammissione nella misura necessaria all'esame del caso.

2. Il comitato può anche decidere di effettuare ispezioni in loco presso l'Europol. Si applica parimenti l'articolo 7. In tal caso il ricorrente o il suo consulente sono informati dell'esito delle ispezioni.

Articolo 20

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

1. Tutte le parti hanno, se lo desiderano, accesso agli atti del procedimento e possono chiedere al segretariato dell'autorità di controllo comune di fornire loro, a proprie spese, estratti o fotocopie. L'accesso è negato qualora ciò sia necessario:

- per il corretto svolgimento delle funzioni dell'Europol;
 - per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico negli Stati membri o per la prevenzione della criminalità;
 - per la protezione dei diritti e delle libertà di terzi,
- tutti casi nei quali non possono essere invocati gli interessi della persona in questione.

2. L'Europol, le unità nazionali e le autorità di controllo nazionali possono indicare in quale misura le informazioni da essi fornite non debbano essere messe a disposizione del ricorrente, specificando le ragioni di tale limitazione. Il comitato può chiedere ulteriori motivazioni. Se il comitato ritiene accettabili tali motivazioni, le informazioni in questione non vengono trasmesse. Il comitato può decidere diversamente, all'unanimità, solo in assenza di motivi accettabili. In tal caso il comitato può decidere di richiedere un sunto da mettere a disposizione del ricorrente o chiedere che talune informazioni vengano fornite a quest'ultimo.

Articolo 21

AUDIZIONI

1. Le parti, qualora ne facciano richiesta, sono sentite dal comitato. Il comitato informa debitamente le parti del loro diritto di essere sentite. Tale diritto si esercita per iscritto. Il comitato decide di ricorrere a una audizione orale su richiesta di una delle parti del procedimento, nella misura ritenuta necessaria per l'esame del caso. Il comitato informa debitamente le parti del loro diritto di essere sentite. Tutte le parti vengono informate a tempo debito dell'audizione orale e hanno il diritto di presenziarvi.

2. L'audizione è pubblica a meno che il comitato decida, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, di escludere totalmente o parzialmente il pubblico qualora lo rendano necessario motivi di pubblica sicurezza, in particolare i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione, o la tutela della vita privata di una persona, oppure nella misura strettamente necessaria, a giudizio del comitato, in particolari circostanze in cui la pubblicità potrebbe recare pregiudizio alla corretta decisione del ricorso. Qualora uno Stato membro coinvolto nella procedura oppure l'Europol richiedano di non ammettere il pubblico, il comitato può decidere diversamente, all'unanimità, solo in assenza dei motivi menzionati alla frase 1.

3. Il comitato può decidere, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, di sentire una parte senza la presenza di terzi, qualora sia necessario per assicurare il corretto funzionamento dell'Europol, per tutelare la sicurezza di uno Stato membro o per proteggere gli interessi del ricorrente o di un terzo. Le parti assenti vengono informate dei lavori svolti in loro assenza.

Articolo 22**AUDIZIONE DI TESTIMONI ED ESPERTI**

1. Il comitato può decidere, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, di sentire testimoni. Tutte le parti e i testimoni interessati vengono informati a tempo debito dell'audizione. Si applica altresì l'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

2. I testimoni convocati dal comitato hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad una compensazione per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dal comitato. Essi possono ricevere i necessari anticipi. Tutti i pagamenti sono a carico del bilancio dell'autorità di controllo comune.

3. I testimoni sono sentiti dal comitato. I membri del comitato possono interrogare i testimoni. Con l'autorizzazione del presidente, le parti possono interrogare i testimoni. Prima dell'inizio dell'udienza, il presidente rammenta ai testimoni che sono tenuti a dire la verità.

4. Il comitato può nominare esperti e definire i loro compiti. Gli esperti hanno diritto ad un compenso per il lavoro svolto. Il comitato può decidere di sentire gli esperti. Si applicano inoltre le regole relative all'audizione dei testimoni.

Articolo 23**DICHIARAZIONI CONCLUSIVE**

Prima di prendere una decisione definitiva, il comitato invita tutte le parti a fare dichiarazioni conclusive.

Articolo 24**PROCESSO VERBALE**

1. Il comitato redige un processo verbale dei procedimenti che rispecchia l'andamento di ogni audizione e le dichiarazioni rilasciate nel corso della stessa. Le parti possono richiedere che taluni documenti o talune dichiarazioni vengano inclusi, integralmente o in parte, nel processo verbale. Il processo verbale viene firmato dal presidente, trasmesso alle parti e allegato agli atti del procedimento. Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o all'articolo 2, o all'articolo 22, paragrafo 1, il comitato impone alcune limitazioni.

2. L'articolo 9 si applica altresì a tutte le riunioni del comitato alle quali le parti non partecipano.

Articolo 25**DECISIONI E RISERVATEZZA**

1. Le riunioni del comitato sono valide solo se vi partecipano i quattro quinti dei membri o dei loro supplenti.

2. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei membri o supplenti presenti alla riunione, salvo che il presente regolamento o la convenzione dispongano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Tutti coloro che prendono parte alla decisione definitiva devono aver partecipato ad una audizione.

3. Le deliberazioni del comitato rimangono riservate.

4. Nella decisione definitiva del comitato figurano i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, i nomi dei membri del comitato che hanno partecipato alla decisione, la data nella quale la decisione è pronunciata, la parte dispositiva della decisione, una breve esposizione dei fatti del caso e le motivazioni. La decisione viene pronunciata in una sessione pubblica e notificata alle parti. Copia della decisione è trasmessa all'autorità di controllo comune.

Articolo 26**NOTIFICAZIONI**

Le notificazioni e le altre comunicazioni alle parti, ai testimoni e agli esperti vengono trasmesse con mezzi tali da garantire che i destinatari vengano debitamente informati e che, se necessario, ciò possa essere verificato.